FORUM "IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO" (IFA)

AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 7 e 8 – Luglio e Agosto 2026

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 2

Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2026, causa C-26/25, *Bukla* 2

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 luglio 2026, *Allabed c. Danimarca*, ric. n. 14983/25 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 luglio 2026, *Nashiri c. Lituania*, ric. n. 31908/22 3

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 luglio 2026, *A.G. c. Svizzera*, ric. n. 15345/20 4

Giurisprudenza nazionale 5

Tribunale di Bologna, decreto del 23 luglio 2026 5

Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 5

Tribunale di Trieste, decreto del 4 agosto 2026 6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2026, causa C-26/25, *Bukla*

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Direttiva 2008/115/CE – Familiare di un cittadino dell'Unione – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Informazioni classificate

Fatto: PQ, cittadino di un Paese terzo, risiede in Ungheria dal 2005 e convive dal 2011 con la compagna, cittadina ungherese, dalla quale ha avuto due figli. A seguito della domanda di permesso di stabilimento nazionale, le autorità ungheresi hanno ritenuto, sulla base di informazioni classificate, che il suo soggiorno costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale; la domanda è stata quindi respinta e, in seguito, è stata adottata una decisione di rimpatrio con divieto di ingresso e soggiorno per dieci anni. PQ ha impugnato i provvedimenti, lamentando anche l'impossibilità di conoscere e utilizzare le informazioni classificate poste a loro fondamento. Nel giudizio relativo al soggiorno, il giudice del rinvio ha già sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, definite con la sentenza del 25 aprile 2024, *NW e PQ* (C-420/22 e C-528/22); sulla base di tale pronuncia, la decisione sul soggiorno è stata annullata ed è stato disposto il riesame della posizione di PQ. Nel successivo procedimento sulla decisione di rimpatrio, il giudice del rinvio ha nuovamente dubitato della compatibilità della normativa ungherese con il diritto dell'Unione, in particolare per la mancata valutazione individuale delle circostanze rilevanti, comprese quelle familiari, e per i limiti all'accesso e all'utilizzo delle informazioni classificate.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia ha chiarito che l'art. 20 TFUE e l'art. 5 della direttiva 2008/115/CE ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di Paese terzo, familiare di cittadini dell'Unione che non abbiano esercitato la libertà di circolazione, senza una previa valutazione degli effetti sulla vita familiare e sulla posizione dei figli minorenni, quando tali legami siano noti alle autorità. È inoltre incompatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione dell'organo giurisdizionale supremo, impedisca di invocare l'art. 20 TFUE contro la decisione di rimpatrio o nel relativo procedimento. Ciò vale: quando il diritto di soggiorno fondato su tale disposizione o il rapporto di dipendenza siano dedotti per la prima volta in giudizio, pur essendo già noti i legami familiari rilevanti; quando i fatti necessari alla sua applicazione emergano solo nel corso del processo; ovvero quando la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da un diniego del soggiorno nello Stato membro interessato. Contrasta altresì con gli artt. 20 TFUE e 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115 una disciplina che imponga il rimpatrio, per ragioni di sicurezza nazionale, sulla sola base di un parere vincolante e non motivato di un organo specializzato, senza un esame rigoroso delle circostanze individuali e della proporzionalità della misura. Le stesse disposizioni, lette alla luce del principio di buona amministrazione e dell'art. 47 della Carta, ostano anche a una disciplina che, quando la decisione di rimpatrio e il divieto d'ingresso si fondino su informazioni la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza nazionale, consenta l'accesso a tali informazioni solo previa autorizzazione, senza comunicare all'interessato il contenuto essenziale della motivazione e senza permettergli di utilizzare, nei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni eventualmente acquisite, limitandosi a prevedere l'intervento del pubblico ministero a tutela dei suoi diritti. Resta possibile negare tale comunicazione quando la divulgazione possa pregiudicare la sicurezza nazionale; in tal caso, tuttavia, il giudice nazionale investito del ricorso avverso una simile decisione deve trarre le conseguenze della mancata comunicazione, totale o parziale, della motivazione e delle prove, così da garantire il diritto di difesa. Infine, il primato del diritto dell'Unione e l'art. 267 TFUE impediscono di vincolare il giudice nazionale alle valutazioni giuridiche di un giudice superiore, qualora questi le ritenga incompatibili con il diritto dell'Unione alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.

* * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 luglio 2026, *Allabed c. Danimarca*, ric. n. 14983/25

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Espulsione – Divieto di reingresso – Legami familiari – Siria

Fatto: Il ricorrente è un cittadino siriano giunto in Danimarca nel 2013, dove gli è stato concesso lo *status* di rifugiato. Successivamente, è stato raggiunto dalla moglie e dai sei figli, di cui due minorenni, nell'ambito del ricongiungimento familiare. Nel 2023, il ricorrente è stato condannato a tre anni di reclusione e a un provvedimento di espulsione permanente per quattordici reati, tra cui il riciclaggio di denaro aggravato dal traffico di droga. In appello, le autorità giudiziarie danesi hanno ridotto la pena detentiva a due anni e mezzo e sostituito il divieto permanente di reingresso con un divieto della durata di sei anni, concludendo che l'espulsione era conforme all'articolo 8 della CEDU. Nel 2025, la Corte Suprema ha confermato la sentenza: ha individuato un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare e l'interesse pubblico e ha stabilito che i gravi reati finanziari commessi, l'alto rischio di recidiva e i deboli legami complessivi con la Danimarca prevalevano sulle considerazioni relative alla sua famiglia. La Corte ha, inoltre, sottolineato che il ricorrente manteneva forti legami culturali con la Siria ed era ben preparato ad adattarsi alla vita in quel paese. Davanti alla Corte di Strasburgo, il ricorrente ha lamentato che la sua espulsione, unitamente al divieto di reingresso in Danimarca, costituisse una violazione dell'articolo 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte ha confermato che l'espulsione del ricorrente e il divieto di reingresso per la durata di sei anni hanno rappresentato un'interferenza con i suoi diritti sanciti dall'articolo 8, ma dette misure sono considerate legittime in quanto perseguivano il legittimo obiettivo di prevenire la criminalità. I tribunali danesi hanno correttamente applicato i principi della Convenzione, bilanciando la gravità dei reati commessi (riciclaggio aggravato di denaro proveniente dal traffico di droga) e l'alto rischio di recidiva con la limitata integrazione in Danimarca del ricorrente e i suoi forti legami culturali con la Siria. Sebbene la sua famiglia avesse legami significativi con la Danimarca, i tribunali nazionali hanno ragionevolmente concluso che la vita familiare potesse essere mantenuta a distanza, attraverso visite all'estero o trasferendosi insieme in Siria. In particolare, la Corte ha riconosciuto che la natura a tempo limitato del divieto di reingresso è stata un fattore decisivo per garantire la proporzionalità, poiché la residenza della moglie in Danimarca lascia aperta una prospettiva concreta per un futuro ricongiungimento familiare. Dato che la valutazione giudiziaria a livello interno è stata approfondita e ben motivata, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 CEDU.

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 luglio 2026, *Nashiri c. Lituania*, ric. n. 31908/22

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Articoli 2-3 CEDU – Articolo 8 CEDU – Guerra al terrore – USA – Detenzione segreta

Fatto: Il ricorrente, Abd Al Rahim Hussein Al Nashiri, è un cittadino saudita di origine yemenita. Le autorità statunitensi lo consideravano una delle figure di spicco di al-Qaeda, coinvolto in diversi attentati terroristici nel 1998, 2000 e 2002. Nell'ambito della più ampia "guerra al terrorismo" lanciata dal presidente Bush in seguito agli attentati dell'11 settembre, la CIA istituì un programma per detenere e interrogare terroristi in località estere. In tale contesto, il ricorrente ha affermato di essere stato detenuto, dal 6 ottobre 2005 al 25 marzo 2006, in una struttura di detenzione segreta della CIA in Lituania, come uno dei cosiddetti "detenuti di alto profilo". Davanti alla Corte di Strasburgo, ha sostenuto che la Lituania aveva permesso alla CIA di detenerlo segretamente sul proprio territorio e di sottoporlo a torture, varie altre forme di abuso fisico e mentale e detenzione in isolamento, con conseguente prolungata separazione dalla sua famiglia. Ha, inoltre, lamentato

che la Lituania avesse permesso che questi fosse trasferito in altre giurisdizioni, esponendolo a ulteriori detenzioni arbitrarie e maltrattamenti, a un processo palesemente iniquo e al rischio della pena di morte. Infine, ha lamentato che la Lituania non avesse condotto un'indagine tempestiva e approfondita sulle sue accuse. Davanti alla Corte, ha affermato che il trattamento subito violava gli articoli 2 e 3 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 6, nonché gli articoli 3, 5, 6, paragrafo 1, 8 e 13 della Convenzione.

Esito/punto di diritto: Preliminarmente, la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente rientrassero nella giurisdizione della Lituania e potessero impegnare la sua responsabilità ai sensi della CEDU. È stato accertato che le autorità lituane avevano ospitato un centro di detenzione segreto della CIA dal 17 o 18 febbraio 2005 al 25 marzo 2006 e che il sig. Al-Nashiri vi era stato segretamente detenuto. Inoltre, le autorità lituane dovevano essere a conoscenza delle attività della CIA nel loro paese e dovevano aver collaborato al programma di detenzione segreta. Tuttavia, la Corte ha osservato che un altro organismo internazionale, vale a dire il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, aveva già esaminato e deciso nel 2022 un caso intentato dal sig. Al-Nashiri riguardante alcune delle stesse doglianze, come l'arbitrarietà e le condizioni della sua detenzione: le doglianze ai sensi degli articoli 3, 5 e 13 della CEDU, pertanto, sono state dismesse dalla Corte in quanto irricevibili. Per quanto riguarda le restanti doglianze, la Corte ha riscontrato: la violazione dell'articolo 8 perché al sig. Al-Nashiri, che era stato detenuto segretamente e in isolamento, era stato negato qualsiasi contatto con la sua famiglia; la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, perché la Lituania aveva contribuito al trasferimento del sig. Al-Nashiri fuori dal suo territorio nazionale, nonostante il rischio reale e prevedibile che potesse affrontare un flagrante diniego di giustizia, legato alla preoccupazione ampiamente espressa dall'opinione pubblica che i processi davanti alle commissioni militari statunitensi non soddisfacessero le più elementari garanzie di un giusto processo; la violazione degli articoli 2 e 3 letti congiuntamente con l'articolo 1 del Protocollo n. 6, poiché la Lituania si era resa responsabile del trasferimento da parte della CIA del sig. Al-Nashiri presso la giurisdizione della commissione militare statunitense, dove erano state approvate accuse legate alla pena capitale, sottoponendolo così a una seria prospettiva di pena di morte.

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 luglio 2026, *A.G. c. Svizzera*, ric. n. 15345/20

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Detenzione – Unità familiare – Diritto di visita – Svizzera

Fatto: La ricorrente, cittadina spagnola, è stata arrestata in Svizzera nel dicembre 2019, mentre era incinta, dopo essere stata sorpresa a trasportare cocaina. Le autorità giudiziarie svizzere l'hanno posta in custodia cautelare e hanno ripetutamente respinto le misure alternative da lei proposte, adducendo significativi rischi di fuga, collusione e recidiva. Durante la detenzione, le è stato negato il diritto di comunicare con il suo compagno – il padre del nascituro – o di ricevere visita, o che allo stesso fosse consentito di assistere al parto. In appello, la Corte Suprema Federale ha eccezionalmente concesso una telefonata registrata e monitorata con il compagno, pur mantenendo il divieto di visite di persona e della sua presenza al parto a causa dei rischi di collusione, sebbene i rapporti di polizia non avessero riscontrato alcun coinvolgimento sospetto da parte del padre. La ricorrente ha infine partorito, senza la presenza del compagno. Nel 2021, è stata condannata in via definitiva a 24 mesi di reclusione e le è stato ordinato di lasciare il territorio svizzero. Davanti alla Corte di Strasburgo, la donna ha lamentato una violazione dell'articolo 8 della CEDU, dato il rifiuto delle autorità competenti di consentire al suo compagno di farle visita in carcere durante la gravidanza e di assistere al parto.

Esito/punto di diritto: La Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU a causa dell'insufficiente bilanciamento degli interessi da parte delle autorità svizzere. Sebbene le leggi nazionali pertinenti prevedano la tutela del diritto alla vita privata e familiare dei detenuti attraverso un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati, le autorità nazionali non hanno tenuto conto della situazione

specifica della ricorrente. Non hanno dimostrato che le restrizioni inerenti ai diritti della detenuta fossero basate su un'urgente necessità sociale. Non hanno, inoltre, considerato misure alternative, meno restrittive, che avrebbero potuto salvaguardarne i diritti pur perseguendo gli obiettivi di indagine e contrasto alla criminalità. La Corte ha, infine, osservato che ciò riflette le critiche più ampie del Comitato per la prevenzione della tortura in merito all'approccio svizzero eccessivamente orientato alla sicurezza per quanto riguarda i contatti dei detenuti in custodia cautelare con il mondo esterno. In definitiva, pur riconoscendo il legittimo obiettivo di prevenire i reati di traffico di droga, la Corte ha stabilito che le gravi interferenze con i diritti della ricorrente non erano necessarie in una società democratica.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Bologna, decreto del 23 luglio 2026

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento UE 1348/2024 – D.L. n. 100/2026 – Procedura accelerata di frontiera – Obbligo prefettizio di "risiedere soltanto" – Libertà di circolazione

Fatto: Un richiedente asilo ha proposto reclamo avverso il provvedimento prefettizio che lo autorizzava a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza "Ex Caserma Gamberini" di Ozzano dell'Emilia per un massimo di dodici settimane, deducendone l'illegittimità. Il reclamante ha evidenziato che l'atto impugnato era stato preceduto da un analogo provvedimento, adottato in seguito alla determina della Commissione territoriale, poi annullata in autotutela per omesso accertamento preliminare delle condizioni di vulnerabilità, imposto dal Regolamento UE 2024/1348 e dalla disciplina interna di recepimento. Secondo il reclamante, l'obbligo di risiedere "soltanto" nel centro non configura una mera limitazione della libertà di circolazione, ma una restrizione della libertà personale, soggetta alle garanzie di cui all'art. 13 Cost. e alla riserva di giurisdizione prevista dalla normativa in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie il reclamo, rilevando che l'Amministrazione resistente non ha dimostrato la legittimità né dell'atto reclamato né della determinazione della Commissione territoriale che ne costituisce il presupposto, disponendo la procedura accelerata di frontiera. Spetta, infatti, al giudice verificarne la legittimità *incidenter tantum*, poiché il provvedimento prefettizio dipende da tale determinazione e contro quest'ultima non è previsto uno specifico mezzo di impugnazione. Il Tribunale esamina, inoltre, la natura del provvedimento prefettizio che autorizza il richiedente a risiedere in un luogo determinato, al fine di stabilire se esso incida sulla libertà personale o solo sulla libertà di circolazione. Poiché ogni restrizione delle libertà individuali richiede prescrizioni espresse, tassative e univoche, il provvedimento non può essere interpretato in senso estensivo o implicito. L'espressione "risiedere soltanto" non è quindi sufficiente, da sola, a imporre un obbligo di permanenza nel centro né a subordinare gli spostamenti a preventiva autorizzazione, ove tali vincoli non siano chiaramente previsti. La misura incide, pertanto, sulla sola libertà di circolazione e non integra una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.

Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento UE 1348/2024 – D.L. n. 100/2026 – Procedura accelerata di frontiera – Percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale – Onere di motivazione

Fatto: Un cittadino di un Paese terzo ha proposto domanda di protezione internazionale, rigettata per manifesta infondatezza nell'ambito della procedura accelerata di frontiera, applicata ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j), Regolamento UE 2024/1348. Tale disposizione consente il ricorso alla procedura accelerata di frontiera quando

il richiedente abbia la cittadinanza, o, se apolide, la precedente dimora abituale, in un Paese terzo per il quale, secondo gli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per l'intera Unione, la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale sia pari o inferiore al 20%, salvo che l'autorità accertante rilevi un significativo mutamento della situazione del Paese ovvero l'appartenenza del richiedente a una categoria per la quale tale dato non sia rappresentativo delle effettive esigenze di protezione. L'interessato ha impugnato il provvedimento di rigetto, chiedendo contestualmente la sospensione dei relativi effetti esecutivi, da intendersi quale istanza di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-*ter*, comma 2, d.lgs. n. 25/2008.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Palermo ritiene che l'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 non consenta l'applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera sulla base del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%. Tale dato ha valore meramente indiziario e deve essere integrato da una valutazione individuale, volta a verificare se la situazione del Paese terzo sia mutata in modo significativo o se il richiedente appartenga a una categoria per la quale la percentuale Eurostat non sia rappresentativa delle concrete esigenze di protezione. L'autorità procedente deve quindi motivare, in concreto, sia l'assenza di specifici rischi riferibili alla categoria di appartenenza del richiedente, sia la reale significatività del dato statistico nel caso esaminato. In difetto di tale verifica, la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata, poiché l'omissione incide sul presupposto legittimante del rito prescelto e non costituisce una mera irregolarità formale. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 35-*ter* d.lgs. n. 25/2008 e il venir meno degli effetti derogatori propri della procedura accelerata, inclusi quelli relativi alla sospensione, ai tempi di definizione del giudizio e alla decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-*ter* d.lgs. n. 25/2008. Trova pertanto applicazione il rito ordinario di cui all'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008.

Tribunale di Trieste, decreto del 4 agosto 2026

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento UE 1348/2024 – D.L. n. 100/2026 – Procedura accelerata di frontiera – Individuazione delle zone di frontiera – Decreto ministeriale

Fatto: Con ricorso proposto unitamente all'istanza di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, un cittadino colombiano ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale ha dichiarato infondata, ai sensi dell'art. 28-*ter* d.lgs. n. 25/2008, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, applicando la procedura accelerata di frontiera prevista dagli artt. 42, par. 1, lett. j), e 45, par. 1, Regolamento UE n. 1348/2024.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Trieste ha escluso l'applicabilità della procedura accelerata di frontiera, osservando che il D.L. n. 100/2026, entrato in vigore il 12 giugno 2026, ha modificato l'art. 28-*bis* d.lgs. n. 25/2008 e introdotto gli artt. 28-*bis*.1 e 28-*bis*.2, in attuazione del Regolamento UE n. 1348/2024. Il nuovo art. 28-*bis* subordina lo svolgimento della procedura all'individuazione, mediante decreto del Ministro dell'interno, delle zone di frontiera e di transito. Poiché tale decreto non risulta ancora adottato, mancano i presupposti per l'applicazione della procedura nel caso concreto. Devono quindi essere rimossi, già nella fase cautelare, gli effetti prodotti dalla sua indebita applicazione. Il Giudice ha pertanto accolto l'istanza di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale, ricondotto il giudizio al rito ordinario di cui all'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 e dichiarato automaticamente sospeso il provvedimento impugnato ai sensi del comma 3 della medesima disposizione.